

CONGEDO COVID-19 PER QUARANTENA SCOLASTICA FIGLI



Si tratta di un **congedo indennizzato al 50%** da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, durante il periodo di quarantena del figlio convivente e minore di 14 anni, disposta dalla ASL competente al verificarsi di casi all'interno del plesso scolastico.

A CHI È RIVOLTO

Rivolto ai **genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato**, può essere fruito nei casi in cui i genitori **non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a questa tipologia di svolgimento dell'attività lavorativa**.

A usufruirne, inoltre, può essere **uno solo dei genitori conviventi con il figlio**, oppure entrambi ma alternativamente, per periodi di quarantena ricompresi tra il **9 settembre e il 31 dicembre 2020**.

Il congedo può essere fruito anche da lavoratori dipendenti affidatari o collocatari di minore.

Non si applica ai genitori lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione separata.

REQUISITI DEL GENITORE

a) **avere un rapporto di lavoro dipendente in essere.**

In caso di **intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro** durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, **viene meno il diritto** al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione **non possono essere indennizzate**. Per tali motivi il genitore deve tempestivamente informare l'Istituto dell'avvenuta modifica del rapporto lavorativo;

b) **non deve svolgere lavoro in modalità agile** durante i giorni di fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli. A tal proposito si ricorda che la fruizione di un congedo giornaliero si sostanzia sempre in un'astensione lavorativa dal rapporto per la quale è fruita e pertanto presuppone necessariamente il mancato svolgimento di attività lavorativa, anche in modalità agile;

c) **il figlio**, per il quale si fruisce il congedo, **deve essere minore di anni 14**; pertanto, al compimento del 14° anno di età, il congedo non potrà essere più fruito;

d) **essere convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo con il figlio** per cui è richiesto il congedo stesso. Ai fini del diritto al congedo, la convivenza sussiste quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente. Pertanto, qualora il genitore ed il figlio risultino all'anagrafe residenti in due abitazioni diverse, il congedo non può essere fruito, non rilevando le situazioni di fatto. Nel caso di affidamento o di collocamento del minore, la convivenza è desunta dal provvedimento di affidamento o di collocamento al genitore richiedente il congedo;

e) **il figlio** per il quale si fruisce il congedo **deve essere stato messo in quarantena, con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.**

DURATA

La durata massima del congedo coincide con il periodo di quarantena **disposto dal provvedimento del Dipartimento di prevenzione dell'ASL territorialmente competente**, a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

In caso di proroghe del provvedimento o di nuovi provvedimenti emessi per lo stesso oppure per altro figlio convivente, **il congedo è fruibile durante tutti i periodi di quarantena disposti per i figli dal succitato Dipartimento di prevenzione.**

Nel caso di più **provvedimenti** che dispongono di periodi di quarantena scolastica, parzialmente sovrapposti e **relativi allo stesso o ad altri figli**, si specifica che per ogni giorno di sovrapposizione viene comunque **corrisposta un'unica indennità.**